

Paesaggio: il parere della Soprintendenza deve essere di facile comprensione

24 Gennaio 2014

Da alcuni mesi si registrano con sempre maggiore frequenza pronunce dei TAR che pongono limiti e condizioni all'esercizio del potere di controllo della Soprintendenza nell'ambito del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (art. 146 D.lgs. 42/2004) (vedi anche [Paesaggio: quando è illegittimo il parere negativo della Soprintendenza](#), [Paesaggio: nullo il parere della Soprintendenza reso fuori termine](#)).

Il TAR Veneto è intervenuto da ultimo con la sentenza della sez. II, 17 gennaio 2014, n. 51 per stabilire che il parere reso dalla Soprintendenza non deve essere di difficile comprensione e basato su espressioni generiche ed apodittiche. In sostanza la motivazione del diniego deve essere dettagliata e chiara, anche al fine di permettere all'interessato di individuare le carenze del progetto e le modifiche necessarie per renderlo compatibile con il vincolo.

Nel caso in questione, infatti, l'intervento (ristrutturazione, ampliamento e costruzione di edifici destinati ad agriturismo) risultava conforme alle previsioni del piano urbanistico generale, già vagliate dal punto di vista ambientale in sede di VAS e per questo il parere contrario della Soprintendenza avrebbe dovuto essere particolarmente preciso nell'individuare gli specifici elementi di incompatibilità del progetto con le esigenze ambientali e paesaggistiche oggetto di tutela.

Conseguentemente il TAR ha dichiarato l'illegittimità ed annullato i seguenti provvedimenti:

- diniego dell'autorizzazione paesaggistica e del permesso di costruire;
- Parere negativo della Soprintendenza al rilascio della autorizzazione paesaggistica;
- Comunicazione dei motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

In allegato la sentenza del TAR Veneto, sez. II, 17 gennaio 2014, n. 51

[14633-ALLEGATO.pdf](#)[Apri](#)